

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 36/TFN – Sezione Disciplinare (2014/2015)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare, costituito dall' Avv. Salvatore Lo Giudice **Presidente**; dal Dott. Agostino Chiappiniello, dall'Avv. Franco Matera, dall'Avv. Gianfranco Tobia, dall'Avv. Angelo Venturini **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunito il giorno 4 marzo 2015 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(77) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSIO DINARO (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società SC Vallée D'Aoste Srl, attualmente tesserato per la Società ASD Benarzole 2012), Società SC VALLÉE D'AOSTE Srl - (nota n. 4924/907 pf13-14 AM/ma del 13.1.2015).

Il Deferimento

Con atto del 13 gennaio 2015 la Procura federale ha deferito allo scrivente Tribunale Federale Nazionale, Sezione disciplinare:

- il Sig. Alessio Dinaro, all'epoca dei fatti calciatore “tesserato per la Società Vallée D'Aoste Srl affiliata alla LND – Dipartimento Interregionale, dal 29.7.2014 tesserato per l'ASD Junior Biellese Libertas affiliata alla C.R. Piemonte – Valle D'Aosta, per rispondere della violazione del generale dovere di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei principi di correttezza, lealtà e probità di cui all'art. 1, comma 1, del Codice Giustizia Sportiva, in relazione al punto 7 del Protocollo d'intesa (ancora vigente) firmato in data 21.10.2004 tra AIC e LND, cui conseguono le sanzioni 19 Codice Giustizia Sportiva FIGC per aver posto volontariamente in essere, dopo la gara Novese - Vallée D'Aoste del 22.3.14, in danno del proprio D.S. Sig. Filippella Christian un'aggressione verbale con fare minaccioso, accompagnata dal pronunciamento dell'epiteto “*che c.. vuoi*”;
- la Società Vallée D'Aoste Srl per responsabilità oggettiva.

La Procura ha ritenuto di svolgere l'azione disciplinare poiché dalle indagini esperite sarebbe emerso che il calciatore Alessio Dinaro, dopo la gara Novese - Vallée D'Aoste del 22.3.14, avrebbe assunto un comportamento verbalmente minaccioso nei confronti del direttore sportivo della propria Società, Filippella Christian, pronunciando nei suoi confronti anche l'epiteto “*che c.. vuoi*”, per reclamare presunte spettanze economiche, per le quali il calciatore avrebbe semmai dovuto azionare l'apposito procedimento dinnanzi alla CAE (procedimento che peraltro risulterebbe aver successivamente promosso).

Le memorie difensive

Il deferito ha presentato memorie scritte nelle quali: in via preliminare contesta la competenza del Tribunale Nazionale Federale, sezione disciplinare, perché sarebbe

competente il Tribunale territoriale trattandosi di fatti interscorsi tra tesserati di Società dilettantistica, e la procedibilità dell'azione poiché promossa d'ufficio anziché su richiesta della Società a cui apparteneva il tesserato; nel merito ritiene non provato il fatto tenuto conto dell'inattendibilità degli unici testi ascoltati dalla Procura che avrebbero confermato l'accaduto in quanto rispettivamente sorella e cognato dell'offeso e, comunque, l'irrelevanza dell'accaduto ai fini disciplinari.

Il dibattimento

Alla riunione odierna é comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la conferma del deferimento e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per Alessio Dinero la sanzione della squalifica per 3 (tre) giornate, da scontarsi in gare ufficiali;
- per la Società Vallée D'Aoste Srl, la sanzione dell'ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00).

È altresì comparso il difensore del calciatore deferito, il quale si è riportato alle conclusioni contenute nelle memorie ritualmente depositate.

I motivi della decisione

L'eccezione di incompetenza e quella di improcedibilità del Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare sono infondate.

Sostiene il deferito che il fatto oggetto del deferimento riguarderebbe "il novero dei rapporti personali tra i tesserati di una Società militante nel settore dilettantistico" per i quali, in base all'art. 30 del CGS, vi sarebbe la competenza del Tribunale Federale a livello territoriale, che inoltre si dovrebbe pronunciare su istanza della Società di appartenenza del tesserato e non d'ufficio a seguito di interessamento da parte della Procura.

Tuttavia, la Società deferita nella stagione sportiva 2013-14 (e cioè nel momento della commissione dei fatti) militava nel Campionato interregionale Serie D – Lega nazionale dilettanti; da ciò consegue che il procedimento in oggetto, riguardando un fatto connesso allo svolgimento di un campionato non in ambito territoriale ma nazionale, è di competenza del Tribunale federale nazionale, il quale, peraltro, si pronuncia su iniziativa della Procura federale senza che sia necessaria una proposta della Società (che oltretutto nel caso di specie risulta anche deferita).

Quanto al merito sussiste la prova dell'accadimento dei fatti contestati.

Dalla documentazione in atti, ed in particolare dalle dichiarazioni rese, oltreché dal Direttore sportivo Christian Filippella, dal presidente della Società Corrado Musso e dal medico sportivo della medesima Mariagiovanna Filippella, risulta, invero, che effettivamente il calciatore deferito Alessio Dinero, al termine della partita Novese – Vallée D'Aoste del 22.3.14, ha tenuto un comportamento verbalmente minaccioso e deplorabile nei confronti del direttore sportivo della propria Società.

Né tale prova può dirsi non raggiunta per il fatto che i predetti testi siano rispettivamente il cognato e la sorella del direttore sportivo offeso posto che tale legame di parentela e di affinità non priva ex sé di attendibilità le dichiarazioni rese, le quali peraltro non sono smentite dalla dichiarazione, richiamata da controparte, di Vittorio Cammarosano, che si è limitato semplicemente ad esprimere una propria valutazione sul fatto che dopo la discussione gli stessi "si sono allontanati a mio giudizio come se nulla fosse", senza tuttavia affermare di aver sentito con esattezza il contenuto della discussione stessa e

poter quindi escludere per conoscenza diretta che fosse stato tenuto il comportamento oggetto di deferimento.

Il contenuto offensivo e minaccioso del comportamento tenuto esclude, inoltre, che possa trattarsi, come vorrebbe il deferito, di comportamento irrilevante ai fini disciplinari, anche se deve riconoscersi la particolare tenuità dei fatti in esame.

Sussiste, pertanto, la violazione ascritta al deferito e la conseguente responsabilità oggettiva della stessa Società di appartenenza del tesserato.

Il dispositivo

Il Tribunale federale Nazionale, sezione disciplinare, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge le seguenti sanzioni:

- per Alessio Dinaro, la sanzione della squalifica per 1 (una) giornata, da scontarsi in gare ufficiali.
- per la Società Vallée D'Aoste Srl, la sanzione dell'ammenda di € 300,00 (€ trecento/00).

(79) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE CASALNUOVO (all'epoca dei fatti Presidente della Società ASD Real Metapontino), Società ASD REAL METAPONTINO - (nota n. 5001/1011 pf13-14 AM/ma del 15.1.2015).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

- rilevato che, con atto del 15 gennaio 2015, la Procura federale ha deferito il Signor Pasquale Casalnuovo, nella sua qualità – all'epoca dei fatti - di Presidente e legale rappresentante della Società ASD Real Metapontino, per la violazione - indicata specificamente in parte motiva - dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS (all'epoca dei fatti, art. 1 comma 1 del CGS allora vigente), per aver fatto uso della lista di svincolo recante la firma apocriфа del calciatore Adamo Digno, e della stessa Società ASD Real Metapontino, a titolo di responsabilità diretta a sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per la violazione ascritta al proprio Presidente;
- considerato che, con C.U. n. 18/D del 3.04.2014, la Commissione Tesseramenti accoglieva il ricorso proposto il 18 febbraio 2014 dal calciatore Adamo Digno e disponeva il ripristino del vincolo di quest'ultimo con la Società ASD Real Metapontino, dopo aver ritenuta apocriфа l'impugnata sottoscrizione del 17.12.2013, vergata sul modulo relativo allo svincolo e apparentemente riferibile al detto calciatore;
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con irrogazione, al Signor Pasquale Casalnuovo, della sanzione dell'inibizione per anni 1 (uno) e, alla Società, della sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00);
- preso atto che, sentito al riguardo il 5 e il 10 luglio 2014, il Presidente Casalnuovo ha confermato di aver raccolto personalmente la firma contestata dal calciatore, omettendo di considerare che il provvedimento della Commissione tesseramenti di cui è cenno non era stata impugnata ed è pertanto passata in giudicato;
- che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;

- valutate le richieste della Procura federale;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS;

P.Q.M.

Infligge, al Signor Pasquale Casalnuovo, l'inibizione di mesi 6 (sei) e, alla Società ASD Real Metapontino, la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).

(75) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE CASALNUOVO (all'epoca dei fatti Presidente della Società ASD Real Metapontino), Società ASD REAL METAPONTINO - (nota n. 4736/993 pf13-14 LG/AM/pp dell'8.1.2015).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

- rilevato che, con atto dell'8 gennaio 2015, la Procura federale ha deferito il Signor Pasquale Casalnuovo, nella sua qualità – all'epoca dei fatti - di Presidente e legale rappresentante della Società ASD Real Metapontino, per la violazione - indicata specificamente in parte motiva - dell'art. 10, comma 3 bis, CGS, in relazione al punto 10) del Comunicato Ufficiale n. 168 del 21 maggio 2013 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale (serie D), e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, il comportamento contestato;
- rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12 luglio 2013, ore 14,00, dell'attestazione della inesistenza di pendenze debitorie (punto 10 del citato CU 168/2013);
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con irrogazione, al Signor Pasquale Casalnuovo, della sanzione dell'inibizione per giorni 30 (trenta) e, alla Società, della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00);
- rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
- ritenute congrue le richieste della Procura Federale;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS;

P.Q.M.

Infligge, al Signor Pasquale Casalnuovo, l'inibizione di giorni 30 (trenta) e, alla Società ASD Real Metapontino, l'ammenda di € 1.000,00 (€ mlle/00).

(76) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DARIO PIZZILO (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Union Quinto), Società ASD UNION QUINTO - (nota n. 4735/650 pf13-14 LG/AM/pp dell'8.1.2015).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

- rilevato che, con atto dell'8 gennaio 2015, la Procura federale ha deferito il Signor Pizziolo Dario, nella sua qualità – all'epoca dei fatti - di Presidente e legale rappresentante della Società ASD Union Quinto, per la violazione - indicata specificamente in parte motiva - dell'art. 10, comma 3 bis, CGS, in relazione ai punti 2), 3), 5), 6), e 10) della lettera A del C.U. n. 200 del 21 giugno 2010 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale (serie D 2010/2011), e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, il comportamento contestato;
- rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 9 luglio 2010, ore 12,00, il modulo di censimento in n. 3 copie compilato e sottoscritto dal rappresentante della Società; la copia del verbale dell'Assemblea nel corso della quale furono attribuite le cariche sociali per la Stagione Sportiva 2010/2011, vidimata per conformità dal Presidente della Società; il documento attestante l'avvenuto versamento della somma di Euro 18.000,00; la fidejussione in originale e, infine, la dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco, secondo il modello predisposto dal Comitato medesimo, rilasciata dall'Ente proprietario, secondo quanto previsto dall'art. 24 del Regolamento della LND per la disputa di tutte le gare del Campionato Nazionale di Serie D e di altre manifestazioni ufficiali;
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Dario Pizziolo, della sanzione dell'inibizione per mesi 2 (due) e, alla Società, della sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00);
- rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
- valutate le richieste della Procura federale;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS;

P.Q.M.

Infligge, al Signor Dario Pizziolo, l'inibizione di giorni 70 (settanta) e, alla Società ASD Union Quinto, l'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00).

(90) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DAVID ESTEBAN CARMONA (calciatore) - (nota n. 5494/281 pf14-15 AA/ac del 29.1.2015).

Il deferimento

Con atto del 29 gennaio 2015 la Procura federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, il Sig. Esteban Carmona David, nella sua qualità di calciatore della Società Luparese Calcio A 5 all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione degli artt. 1bis, comma 1, e 10, comma 2, del CGS in relazione all'art. 40, comma 6, delle NOIF, per avere falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna federazione estera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2014/2015 per la Società Luparese Calcio A 5, senza averne titolo come descritto nell'atto di deferimento richiamato.

Nei termini consentiti dalla normativa processuale la parte non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha concluso per la conferma del deferimento e l'irrogazione della sanzione della squalifica per mesi 2 (due) nei confronti del Sig. Esteban Carmona David.

Nessuno è comparso per la parte deferita.

Motivi della decisione

La documentazione in atti e le indagini svolte dalla Procura federale, oltre al comportamento processuale della parte deferita che non ha ritenuto opportuno depositare alcuna memoria difensiva, dimostrano la fondatezza del deferimento in oggetto che, pertanto, deve essere accolto.

Risulta dalla documentazione in atti allegati all'atto di deferimento della Procura federale che il calciatore Esteban Carmona David ha dichiarato, come da dichiarazione allegata alla richiesta di tesseramento, di "non essere stato mai tesserato con Società appartenenti a federazioni sportive estere".

Invece, dal fax del 06.11.2014 della Federazione Spagnola Calcio si evince che, al contrario, il calciatore deferito è stato tesserato per il club "Moliere College" e alla stessa federazione regolarmente affiliato.

Non si ritiene che le giustificazioni del calciatore possono essere condivise, atteso che appare poco credibile la dichiarazione del Sig. Esteban Carmona David secondo cui non era mai stato a conoscenza di essere stato in precedenza tesserato per una federazione estera, non ritenendo che il giocare con una Società che svolgesse esclusivamente attività scolastica comportasse un formale tesseramento.

Tutto ciò considerato, si deve ritenere che, così come affermato dalla Procura federale, la richiesta di tesseramento in esame basata su dichiarazione mendace abbia comportato la violazione del disposto degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del CGS in relazione all'art. 40, comma 6, delle NOIF, ascrivibile al calciatore Sig. Esteban Carmona David.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento in oggetto, infligge al Sig. Esteban Carmona David la sanzione della squalifica per mesi 2 (due).

(81) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE CAROTENUTO (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società ASD Terracina Beach Soccer), Società ASD TERRACINA BEACH SOCCER - (nota n. 5069/26 pf14-15 AM/ma del 19.1.2015).

Letti gli atti;

Visto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 19 gennaio 2015 nei confronti di:

- Pasquale Carotenuto, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società ASD Terracina Beach Soccer, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti (oggi art. 1 bis, comma 1, CGS) in relazione

all'art. 8 C.U. n. 129/LND (Beach Soccer – n. 1/BS) pubblicato in data 21 gennaio 2014 dal Dipartimento Beach Soccer della LND ed in relazione al C.U. n. 188/LND (Beach Soccer – n. 1/BS) pubblicato in data 14 febbraio 2013 dal Dipartimento Beach Soccer della LND, ed in relazione alla circolare n. 1396 del 27 novembre 2013 emanata dal Segretario generale della F.I.F.A. per aver partecipato nel 2013 e nel 2014 a manifestazioni organizzate da soggetti non affiliati alla F.I.F.A.

- La Società ASD Terracina Beach Soccer, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS vigente all'epoca dei fatti (oggi art. 4, comma 2, CGS) per il comportamento posto in essere dal proprio tesserato.

Rilevato che nessuno dei soggetti deferiti si è costituito in giudizio.

Ascoltato il rappresentante della Procura federale Avv. Gianmaria Camici, il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per Pasquale Carotenuto: squalifica per. n. 6 (sei) gare;
- per la Società ASD Terracina Beach Soccer: ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).

Ascoltato il difensore dei soggetti deferiti il quale, pur nel riconoscere i fatti contestati, ha chiesto di riconoscere la piena buona fede riscontrabile nei comportamenti del calciatore e, conseguentemente, anche della Società.

Rilevato che, in sede di audizione in data 8 settembre 2014 il Sig. Pasquale Carotenuto ha confermato di aver partecipato, sia nel 2013 che nel 2014, al Torneo "Super 8 beach soccer" con la squadra Roma Beach Soccer, precisando però di non essere a conoscenza della normativa federale che gli impediva, in virtù del suo tesseramento per la FIGC, la partecipazione a tali attività, organizzate da altre Associazioni nazionali diverse dal Dipartimento di Beach Soccer della LND.

Ritenuto che dagli atti del giudizio risulta confermato che il Carotenuto aveva mostrato con i suoi comportamenti di non conoscere la normativa federale, che non è mai pervenuta al Carotenuto la comunicazione ufficiale della esclusione disposta per la "Euro Winner Cuo 2014", che, a seguito della mail trasmessa al Presidente del Terracina Beach Soccer con la quale il Carotenuto comunicava di non voler più partecipare al campionato di serie A "ENEL", il calciatore riteneva di essersi "svincolato".

Considerato, però, che, pur in presenza delle attenuanti sopra indicate, in concreto, la normativa vigente risulta palesemente violata sicché non possono che essere sanzionati i soggetti deferiti.

Tenuto conto nella determinazione della entità della sanzione della buona fede dei soggetti deferiti.

P.Q.M.

In accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- per il Sig. Pasquale Carotenuto squalifica per n. 3 (tre) gare da scontare nel campionato di competenza (Beach Soccer).
- per la ASD Terracina Beach Soccer ammenda di € 750,00 (€ settecentocinquanta/00).

* * * * *

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare, costituito dall' Avv. Salvatore Lo Giudice **Presidente**; dall'Avv. Augusto De Luca, dall'Avv. Angelo Venturini **Componenti**;

con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunito il giorno 4 marzo 2015 e ha assunto le seguenti decisioni:

(437) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RENATO KELIC (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Calcio Padova Spa, attualmente tesserato per Federazione estera) - (nota n. 7792/635 pf13-14 AM/blr del 26.6.2014).

Con atto del 26.6.2014 il Procuratore federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale, ora Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare, i Signori Iori Manuel, Rocchi Tommaso, Nocchi Timothy, Melchiorri Federico, Almici Alberto, Improta Riccardo, Carini Filippo, Lacamera Giovanni, Buonaiuto Christian, Di Matteo Luca e Kelic Renato, All'epoca dei fatti calciatori tesserati della Società Calcio Padova Spa, nonché la Società Calcio Padova Spa, per rispondere:

- i calciatori, della violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, vigente all'epoca dei fatti, per avere, al termine della gara Latina – Padova, disputata il 28.2.2014 presso lo stadio comunale “D. Francioni” di Latina, deciso di sfilarsi le maglie di gioco e di abbandonarle a terra, così cedendo ad una illegittima pretesa loro rivolta da propri sedicenti tifosi, di fatto legittimandone il comportamento ingiurioso ed aggressivo;
- la Società, della violazione di cui all'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per responsabilità oggettiva, in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta ai propri calciatori.

All'esito delle riunioni del 25.9.2014 e del 30.10.2014 Il Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare, visto l'art. 23 CGS, ha disposto l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- squalifica per 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali, oltre all'ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) per il Sig. Timothy Nocchi;
- ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) ciascuno per i Signori Alberto Almici, Manuel Iori.

Ha inflitto altresì:

- ammenda di € 7.500,00 (€ settemilacinquecento/00) a carico di ciascuno dei Signori Rocchi Tommaso, Melchiorri Federico, Improta Riccardo, Carini Filippo, Lacamera Giovanni, Buonaiuto Christian e Di Matteo Luca;
- ammenda di € 22.500,00 (€ ventiduemilacinquecento/00) a carico della Società Calcio Padova Spa

Ha trasmesso gli atti alla Procura federale per i provvedimenti di sua competenza in ordine alla posizione del Sig. Kelic Renato, in quanto alla riunione del 30.10.2014, preliminarmente è stato disposto lo stralcio della posizione relativa al medesimo, *“non essendo andata a buon fine la comunicazione al predetto tesserato della convocazione per la riunione odierna”*.

Successivamente, in data 7.1.2015, la Procura federale ha comunicato che il Sig. Kelic risultava tesserato in Ungheria, presso la Società Puskàs Ferenc Labdarugò Akademia, ove questo Tribunale ha notificato la convocazione.

Il dibattito

Alla riunione odierna, nessuno è comparso per il deferito. Il rappresentante della Procura federale, riportatosi agli atti del deferimento, ha concluso per la irrogazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 7.500,00 (€ settemilacinquecento/00) per Renato Kelic.

I motivi della decisione

Il deferimento, nei termini di seguito specificati, è fondato e va accolto.

Deve premettersi che al presente procedimento si applicano le norme previste dal previgente Codice di Giustizia Sportivo.

L'azione disciplinare, infatti, è stata esercitata dal Procuratore federale in data 26.6.2014, ben prima della entrata in vigore del nuovo CGS, deliberato dal Commissario ad Acta con decreto del 30 luglio 2014, approvato dal Presidente del CONI con delibera n. 112/52 del 31 luglio 2014, pubblicato in Roma il 1° agosto 2014 (C.U. n.36/A) ed entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, giusta art. 50, comma 1, Nuovo CGS.

Come emerso dalla relazione e dagli allegati della Procura, si osserva quanto segue:

al termine della gara Latina – Padova valevole per il campionato di Serie B, disputatasi presso il comunale di Latina il 28.2.2014, conclusasi con il risultato di 3 – 0 in favore dei locali, quasi tutti i calciatori patavini, unitamente al proprio allenatore, si recavano sotto il settore ospiti occupato da un gruppo di circa 30/40 loro sostenitori, ove venivano da questi pesantemente contestati ed ingiuriati;

i sostenitori del Padova intimavano ai calciatori di togliersi le maglie e di abbandonarle a terra, in quanto indegni di indossarle;

il primo ad aderire alla richiesta era il vice capitano Iori Manuel, seguito dal capitano Tommaso Rocchi e dagli altri compagni, tra cui il Sig. Kelic Renato.

Il motivo per il quale i calciatori del Padova, al termine della gara, si siano portati sotto il settore occupato dai propri sostenitori, se su invito dell'allenatore Serena, di propria iniziativa o perché chiamati dai tifosi stessi, è irrilevante.

Sta di fatto che, giunti sotto il detto settore: venivano ricoperti da insulti di vario tenore; veniva loro richiesto di togliersi la maglia; pur in assenza di minacce e senza che vi fossero problemi di ordine pubblico, aderivano a tale richiesta incondizionatamente, nella consapevolezza, pure a fronte di una richiesta ritenuta illegittima, di porre in essere un comportamento umiliante ed anti sportivo.

Alla luce del quadro probatorio emerso, conformemente a quanto già affermato con riferimento a precedenti analoghi, questo Tribunale ritiene che spogliarsi della maglia di gioco su richiesta dei propri tifosi, per abbandonarla sul terreno di gioco per una presunta accusa di indegnità, equivale al venir meno dei valori a base dello sport, tra cui rientrano sicuramente anche l'attaccamento alla maglia ed ai colori sociali. Non a caso, nel comune sentire, l'atleta che interpreta in modo particolare tale attaccamento viene individuato come portatore di quei valori e, anche all'esterno della cerchia dei tifosi, riconosciuto come "bandiera" del sodalizio di appartenenza.

Spogliarsi della propria maglia, pertanto, equivale a rinnegare quei valori e non può non essere valutato in termini negativi, specie quando, come verificatosi nel caso *de quo*, siano del tutto assenti atti di violenza o minacce concrete per la propria ed altrui incolumità.

Ritenuta la rilevanza disciplinare della condotta ascritta al deferito, deve affermarsene la responsabilità per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall'art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti.

Sanzioni congrue, anche alla luce della decisione della C.F.A. del 10.11.2014 sono quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare, infligge la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) a carico di Renato Kelic.

Il Presidente del TFN
Sez. Disciplinare
Avv. Salvatore Lo Giudice

“”

Pubblicato in Roma il 4 marzo 2015.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio